

INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) DI COMPETENZA STATALE TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DEL D.L. 104/2023, CONVERTITO CON L. 136/2023 E DEL D.L. 19/2024, CONVERTITO CON L. 56/2024

Art. 1

Presentazione dell'istanza, verifica della completezza della documentazione e pubblicazione sul sito web dell'Autorità competente

1. Il proponente presenta l'Istanza di VIA, redatta conformemente al modello reperibile sul sito web delle valutazioni ambientali (**Allegato 1**), all'Autorità competente: *Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio sostenibilità ambientale, valutazioni e autorizzazioni ambientali* (nel seguito Servizio competente), allegando alla stessa in formato elettronico, tutta la documentazione indicata nel modello, organizzata secondo le modalità specifiche ivi previste.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA il Servizio competente verifica, con riferimento a quanto stabilito al comma 1, la completezza formale della documentazione presentata e l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. In quest'ultimo caso il procedimento di VIA è sospeso in attesa della sottoscrizione dell'Intesa tra il Servizio competente e le Autorità competenti delle Regioni confinanti nelle quali il progetto risulta localizzato. Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando allo stesso, per la presentazione, un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito di una nuova verifica da parte del Servizio competente, da effettuarsi nel termine di 15 (quindici) giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ad ogni effetto di legge ritirata ed è fatto obbligo al Servizio competente di procedere all'archiviazione dell'istanza presentata.
3. Verificata la completezza formale della documentazione allegata all'istanza di VIA e all'esito di quanto disposto al comma 2, il Servizio competente pubblica nel sito web regionale delle Valutazioni ambientali l'Avviso al pubblico inerente il progetto, predisposto dal proponente secondo i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 (**Allegato 2**), nonché la documentazione pervenuta, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso e della documentazione è data notizia, a cura del Servizio competente, alle amministrazioni comunali territorialmente interessate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 24, comma 2, D.Lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.

Art. 2

Consultazione del pubblico, acquisizione contributi e pareri in ordine ad eventuali integrazioni e formazione del Parere Unitario regionale

ALLEGATO A

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'Avviso al pubblico, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie Osservazioni al Servizio competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il proponente ha facoltà di presentare al Servizio competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
2. Contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso e della documentazione il Servizio competente comunica, a mezzo PEC, al proponente e a tutte le amministrazioni/enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sull'impatto ambientale del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e l'avvio del procedimento. Con la medesima nota viene inoltre chiesto a ciascuna amministrazione/ente in indirizzo di comunicare, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni, il nominativo del Rappresentante Unico (RU) designato quale rappresentante nell'ambito del procedimento di VIA e di riscontrare, per tramite dello stesso, l'adeguatezza tecnica della documentazione presentata dal proponente, formulando, se del caso, richiesta di integrazioni ovvero di modifiche documentali.
3. Negli stessi termini di cui al comma 2 il dirigente Servizio competente, in qualità di Presidente della Commissione Tecnica Regionale delle Valutazioni Ambientali (nel seguito CTRVA) di cui dalla DGR 1270/2020, richiede ai componenti della Commissione, secondo le modalità ivi previste, i contributi istruttori per i profili di rispettiva competenza, con riguardo anche all'eventuale necessità di integrazioni/modifiche documentali.
4. Nel caso in cui al termine dei 20 (venti) giorni concessi alle amministrazioni/enti e ai componenti della CTRVA per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza della documentazione, pervengano richieste di integrazioni/modifiche degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, il Servizio competente provvede, entro i 10 (dieci) giorni successivi, a farne richiesta al proponente in un'unica soluzione, stabilendo un termine non superiore a ulteriori 20 (venti) giorni per la trasmissione in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione, modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente il Servizio competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni ovvero a 120 (centoventi) giorni nel caso di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo al Servizio competente di procedere all'archiviazione.
5. Ricevuta dal proponente la documentazione integrativa richiesta, il Servizio competente provvede prontamente alla sua pubblicazione nel sito web regionale e tramite proprio Avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia, a cura del Servizio competente, alle amministrazioni comunali territorialmente interessate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'art. 24, comma 2, D.Lgs. 152/2006. In relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di nuove osservazioni. Entro i 10 (dieci) giorni successivi il proponente ha facoltà di presentare al Servizio competente le proprie controdeduzioni alle eventuali ulteriori osservazioni.
6. Terminata la nuova fase consultiva, qualora siano pervenute osservazioni e/o controdeduzioni, il Servizio competente comunica prontamente ai Rappresentanti Unici delle amministrazioni e degli

ALLEGATO A

enti territoriali competenti ad esprimersi, l'avvenuta pubblicazione delle osservazioni e delle controdeduzioni sul proprio sito web, onde consentire agli stessi una loro compiuta valutazione nell'ambito della formazione della "Posizione unitaria in ordine alla compatibilità ambientale del progetto", da produrre in sede di Conferenza di servizi. Analogamente il dirigente del Servizio competente comunica ai componenti della CTRVA l'avvenuta pubblicazione delle osservazioni/controdeduzioni pervenute chiedendo contestualmente l'invio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, dei contributi istruttori necessari alla formazione del "Parere Unitario" della Regione Umbria di cui alla DGR 1270/2020.

7. Decorsi i termini per il rilascio dei contributi istruttori da parte dei componenti della CTRVA, il dirigente del Servizio competente convoca tempestivamente la Commissione Tecnica Regionale delle Valutazioni Ambientali per la formazione del "Parere Unitario" regionale, fissando la riunione entro e non oltre 10 giorni successivi alla convocazione. Al termine della riunione il presidente della commissione sottoscrive digitalmente il "Parere Unitario" ambientale della Regione Umbria, redatto in conformità a quanto stabilito con la DGR 1270/2020, inerente la posizione della Regione stessa riguardo il Giudizio di compatibilità ambientale sul progetto e contenente, qualora favorevole, eventuali "condizioni ambientali". Il Parere Unitario regionale è depositato agli atti della Conferenza di servizi di cui all'art. 3.

Art. 3

Conferenza di servizi per la valutazione degli impatti ambientali e l'espressione del Giudizio di compatibilità ambientale

1. Entro 15 (quindici) giorni successivi al termine della fase consultiva di cui all' art. 2, comma 1, ovvero, nel caso di richiesta di integrazioni/modifiche documentali, della fase consultiva di cui al comma 5 del medesimo articolo, il Servizio competente indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e i Rappresentanti Unici designati dalle amministrazioni/enti territoriali competenti ad esprimersi sull'impatto ambientale del progetto nonché, su richiesta esplicita del presidente della CTRVA, i componenti della Commissione Tecnica Regionale delle Valutazioni Ambientali in veste di supporto allo stesso. La Conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della Conferenza di servizi è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
2. In occasione della convocazione della CdS sono forniti ai Rappresentanti Unici delle amministrazioni/enti coinvolte nel procedimento i moduli standard, predisposti dal Servizio competente, per la formulazione della Posizione Unitaria di ciascun'amministrazione/ente in ordine alla compatibilità ambientale del progetto. La Posizione Unitaria del RU esplicita in maniera univoca e vincolante il proprio assenso, con o senza condizioni ambientali, ovvero la propria contrarietà riguardo alla compatibilità ambientale del progetto. Nel caso vengano prescritte condizioni ambientali il modulo fornito prevede espressamente l'associazione di ciascuna condizione alla pertinente macrofase progettuale (*ante-operam, corso d'opera, post-operam*) e al fattore ambientale interessato.
3. In sede di conferenza, sulla base di una compiuta valutazione di tutta la documentazione acquisita e tenuto debitamente conto dello Studio di Impatto Ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente nonché dai risultati delle consultazioni svolte, vengono discusse, verbalizzate e prodotte agli atti sia le Posizioni unitarie espresse dai Rappresentanti Unici

ALLEGATO A

delle amministrazioni/enti coinvolti nel procedimento di VIA, sia il Parere Unitario della Regione Umbria sottoscritto dal presidente della CTRVA.

4. La Conferenza di servizi, sulla base delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti ad esprimersi in ordine agli impatti ambientali attesi, si conclude con l'espressione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per la formulazione di un Giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto esaminato (Giudizio di VIA), nel rispetto delle "condizioni ambientali" ritenute eventualmente necessarie per evitare, prevenire, ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali significativi e negativi conseguenti la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché delle opportune misure di monitoraggio. Nel caso di Giudizio favorevole viene inoltre stabilita di concerto con il Proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, l'efficacia temporale del giudizio espresso, comunque mai inferiore a 5 (cinque) anni.
5. L'espressione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per la formulazione di un Giudizio favorevole di compatibilità ambientale non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22, nonché dell'art. 38 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal succitato D.Lgs 42/2004.

Art. 4

Il Provvedimento di VIA

1. Il Provvedimento di VIA regionale, adottato con determinazione dirigenziale del Servizio competente:
 - pronuncia, sulla base delle valutazioni e degli esiti della Conferenza di servizi, il "Giudizio di compatibilità ambientale" sul progetto e detta, se favorevole, le eventuali "condizioni ambientali" ritenute necessarie per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
 - approva il "Progetto di Monitoraggio ambientale" (PMA) valutato nel corso del procedimento di VIA;
 - precisa, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/226 e della DGR 582 del 06/05/2019, l'Autorità regionale cui competono le funzioni di vigilanza e il controllo in ordine alla verifica dell'ottemperanza delle "condizioni ambientali" dettate con il provvedimento di VIA e del PMA approvato, nonché le modalità per la presentazione dell'Istanza di "Verifica di ottemperanza" (**Allegato 3**) da parte del proponente;
 - contiene:
 - a) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico e, ove applicabile l'articolo 30 del D.Lgs. 152/2006, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi del medesimo articolo;
 - b) il "Quadro Prescrittivo Ambientale" (nel caso in cui sia stato espresso un Giudizio favorevole di compatibilità ambientale), riportante le "condizioni ambientali" che definiscono le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi, ovvero incrementare le prestazioni ambientali del progetto. Le "condizioni ambientali" costituiscono prescrizione obbligatoria e vincolante nei confronti del proponente ai fini della

ALLEGATO A

realizzazione, l'esercizio e l'eventuale dismissione del progetto e sono oggetto di "Verifica di ottemperanza" (ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.152/2006) da parte delle "Autorità di Vigilanza e Controllo" (AVC) regionali, individuate ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla DGR n. 582 del 06/05/2019;

- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi come definite nel "Progetto di Monitoraggio Ambientale" (PMA), predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e) del D.Lgs.152/2006, valutato ed eventualmente integrato e/o revisionato durante il procedimento di VIA e approvato nella sua versione definitiva con il Provvedimento.
2. Il Provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web del Servizio competente e ha efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 (cinque) anni, definita nel Provvedimento stesso tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, nel caso di progetti inerenti la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli Allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di VIA non può essere inferiore a 10 (dieci) anni.
 3. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel Provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione di proroga, di cui all'art.6 comma 3, da parte del Servizio competente.
 4. L'avvenuta adozione e pubblicazione del provvedimento è comunicata telematicamente al proponente e alle amministrazioni/enti coinvolti nel procedimento, nonché ad ARPA Umbria.
 5. Ai sensi di quanto disposto al comma 10-bis dell'art.6 del D.Lgs. 152/2006, ai procedimenti di VIA di competenza regionale e ai procedimenti inerenti le Verifiche di ottemperanza delle "condizioni ambientali" eventualmente prescritte nei Provvedimenti di VIA, non si applicano le disposizioni previste dall'art.10-bis della Legge 7 Agosto 1990, n.241.
 6. Nel caso di Impatti ambientali interregionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 152/2006 distinguendo tra progetti, o parti di essi, che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti (comma 1), da quelli i quali, pur localizzati interamente sul territorio della regione Umbria, possano produrre impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti (commi 2 e 2-bis). Il Provvedimento di VIA dà conto, a seconda dei casi, dell'avvenuta consultazione interregionale ovvero dell'Intesa sottoscritta con le Regioni confinanti.

Art. 5

Integrazione del Provvedimento di VIA negli atti autorizzatori

1. Il Provvedimento di VIA è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo necessario alla realizzazione e all'esercizio dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ove prevista.
2. L'autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni:

ALLEGATO A

- a) il Provvedimento di VIA;
 - b) le eventuali “condizioni ambientali” del Provvedimento di VIA, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell'autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle amministrazioni e agli enti territoriali che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, mediante pubblicazione della stessa sul sito web dell'autorità che ha adottato l'atto. La decisione è altresì comunicata al Servizio regionale competente in materia di VIA, qualora non coincidente con l'autorità che ha adottato l'atto di concessione o rigetto dell'autorizzazione.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Per quanto attiene gli obblighi in capo ai proponenti in ordine alle “condizioni ambientali” riportate nel Provvedimento di VIA nonché per quanto attiene le modalità inerenti le “verifiche di ottemperanza” da parte delle Autorità regionali di Vigilanza e Controllo (AVC) a ciò preposte, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28 (Monitoraggio) del D.Lgs.152/2006 e quelle della DGR 582/2019.
2. Per quanto concerne il sistema sanzionatorio applicabile agli inadempimenti o alle violazioni inerenti i progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29 (Sistema sanzionatorio) del D.Lgs.152/2006.
3. Per quanto riguarda l'efficacia temporale indicata nel Provvedimento di VIA, ove la stessa sia decorsa senza che il progetto sia stato realizzato, il proponente presenta istanza di proroga ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs. 152/2006, corredata della “Relazione esplicativa”, utilizzando il modello presente nel sito web dell'autorità competente.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nei presenti indirizzi operativi si rinvia alle disposizioni di cui al Titolo III, Parte seconda, del D.Lgs.152/2006, in quanto compatibili.
5. Le disposizioni contenute nei presenti indirizzi operativi sono immediatamente applicabili.